



PROTOCOLLO D'INTESA
TRA LA CORTE DI CASSAZIONE E LA PROCURA GENERALE
SULLA TRATTAZIONE DEI RICORSI PRESSO LE SEZIONI PENALI

Il Primo Presidente Giovanni Canzio e il Procuratore generale Pasquale Ciccolo, nell'esclusivo e comune interesse al buon funzionamento dell'amministrazione della giustizia, sottoscrivono il presente protocollo con la finalità di uniformare e semplificare le modalità organizzative delle sezioni penali della Corte di cassazione e della Procura Generale, attraverso l'individuazione di prassi omogenee e condivise nei rapporti tra i due uffici.

1. Sostituto procuratore generale "di collegamento"

Si conviene sull'esigenza di rendere più efficiente il coordinamento dell'attività tra le sezioni penali della Corte e la Procura Generale e sull'utilità, a tal fine, dell'indicazione di sostituti procuratori generali, uno per ciascuna sezione penale, con la funzione di svolgere un'attività di raccordo con la sezione di riferimento in relazione alle richieste urgenti di atti e allo scambio di informazioni (richiesta di autorizzazione all'abbreviazione dei termini per le notifiche, segnalazione di processi particolarmente rilevanti, trasmissione di atti per la requisitoria scritta nei procedimenti in camera di consiglio non partecipata, esecuzione dei provvedimenti emessi in udienza).

Il sostituto procuratore generale "di collegamento", nominato dal Procuratore Generale preferibilmente tra i sostituti con maggiore esperienza, avrà come suoi interlocutori il presidente titolare, gli altri presidenti di sezione, i consiglieri che svolgono le funzioni di presidente del collegio, i magistrati addetti all'esame preliminare dei ricorsi penali.

Presso la cancelleria di ciascuna delle sezioni penali dovrà essere individuato il funzionario delegato ai contatti con la Procura Generale, che avrà come punto di riferimento la segreteria del sostituto procuratore generale "di collegamento". Il coordinamento operativo tra cancellerie e segreterie permetterà di rendere più sollecite la trasmissione e la restituzione dei fascicoli processuali e l'attività amministrativa nel suo complesso, concentrando nelle stesse persone (con la previsione di sostituzioni nel periodo feriale o in caso di impedimento) i rapporti tra la singola sezione penale e la Procura Generale.

2. Segnalazione dei procedimenti di particolare rilevanza

Le segnalazioni relative a processi di particolare rilevanza saranno trasmesse tempestivamente, con l'indicazione della data dell'udienza, al Segretariato generale della Corte e al sostituto procuratore generale "di collegamento".

Rimane fermo l'obbligo per le cancellerie delle singole sezioni penali di inviare al Segretario generale della Procura Generale l'elenco mensile dei ricorsi aventi un valore ponderale superiore a 3.

Le segnalazioni dei processi per i quali si renda necessario predisporre adeguate misure di sicurezza in occasione dell'udienza dovranno essere comunicate all'Ufficio per il controllo e la sicurezza del palazzo di giustizia.

Tutti i ricorsi aventi ad oggetto reati in materia di terrorismo dovranno essere segnalati al Segretario generale della Corte, al Segretario generale della Procura Generale, al sostituto procuratore "di collegamento" della sezione penale assegnataria.

3. Trasmissione dei fascicoli processuali

I fascicoli dei ricorsi per i quali è prevista la requisitoria scritta saranno trasmessi dopo la fissazione dell'udienza di trattazione, secondo la prassi già adottata da alcune sezioni e positivamente accolta dal Procuratore generale.

E' indispensabile che sia assicurato alla Procura Generale, salvo il caso di situazioni particolari di urgenza opportunamente segnalate, un termine non inferiore a sessanta giorni per lo studio dei ricorsi e per la redazione delle requisitorie scritte, il cui numero è notevolmente aumentato anche per l'inclusione della delicata materia delle misure cautelari reali tra quelle trattate con il rito previsto dall'art.611 cod.proc.pen.

Al fine di evitare che la trasmissione dell'intero fascicolo processuale alla Procura Generale per un tempo prolungato impedisca l'esame degli atti alle altre parti e ai componenti del collegio, il fascicolo verrà trasmesso al magistrato della Procura Generale a richiesta, per un tempo non superiore ai cinque giorni e non compreso negli ultimi quindici giorni prima dell'udienza, fermo restando che almeno sessanta giorni prima dovrà essere trasmesso alla Procura Generale il fascicoletto contenente copie del provvedimento impugnato e del ricorso per cassazione e che comunque il fascicolo potrà essere consultato in cancelleria.

4. Esecuzione dei provvedimenti di scarcerazione

Il Primo Presidente e il Procuratore Generale prendono atto della consolidata giurisprudenza secondo la quale la disposizione di cui all'art.626 cod.proc.pen., anche se dettata in tema di misura cautelare ovvero di pena accessoria o di misura di sicurezza, deve ritenersi comprensiva dell'ipotesi di detenzione senza titolo.

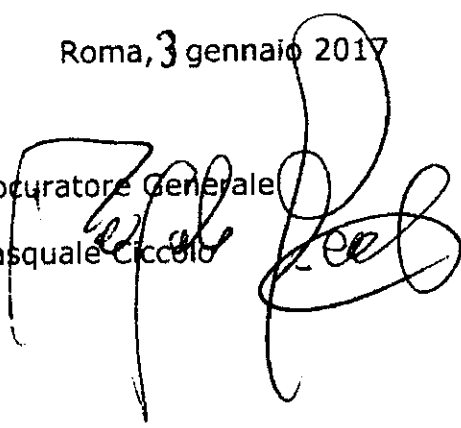
Pertanto, al fine di evitare effetti pregiudizievoli in materia di libertà personale, alla Procura Generale debbono essere comunicati, per l'adozione dei provvedimenti occorrenti, i provvedimenti di scarcerazione conseguenti alla revoca di una sentenza di condanna ex art.625-ter cod.proc.pen. e, comunque, in tutti i casi di caducazione del titolo esecutivo.

Unitamente ai provvedimenti da eseguire la cancelleria della Corte dovrà trasmettere anche il sottofascicolo previsto dalle circolari ministeriali e concernenti l'attuazione dell'art.28 Reg. esec. cod.proc.pen.

Roma, 3 gennaio 2017

Il Procuratore Generale

Pasquale Ciccolo



Il Primo Presidente

Giovanni Canzio

